

Rassegna Stampa

IL SETTORE

GARANTISTA	01/29/2015	8	Jobs Act, il bluff delle tutele universali estese ai precari <i>Giuliano Cazzola</i>	2
ITALIA OGGI	01/29/2015	31	Apprendistato, benefici doppi <i>Daniele Cirioli</i>	4
QUOTIDIANO NAZIONALE	01/29/2015	21	Bilancio da corsa per Fiat Chrysler ricavi boom, ma niente dividendi <i>Achille Perego</i>	6

MERCATO DEL LAVORO&FORMAZIONE

SOLE 24 ORE	01/29/2015	5	Nuova Aspi, c'è la copertura senza clausola di salvaguardia <i>Giorgio Pogliotti</i>	8
SOLE 24 ORE	01/29/2015	27	Poste Italiane, in autunno lo sbarco a Piazza Affari = Poste, la privatizzazione arriva in autunno <i>Laura Serafini</i>	9
SOLE 24 ORE	01/29/2015	33	Il part time vale per la Naspi <i>Redazione</i>	10
SOLE 24 ORE	01/29/2015	36	Costi pluriennali in bilancio <i>Franco Roscini Vitali</i>	11
SOLE 24 ORE	01/29/2015	37	Mobilità a tassazione ordinaria quando il ritardo è fisiologico <i>Mario Cerofolini</i>	12
CORRIERE DELLA SERA	01/29/2015	10	Stop alle privatizzazioni Debito da ridiscutere E la Borsa di Atene crolla <i>Andrea Nicastrò</i>	13
STAMPA	01/29/2015	17	Domani lo sciopero dei bancari <i>R.e.</i>	14
ITALIA OGGI	01/29/2015	32	Asse Ancot-Equititalia <i>Vittorio Bellagamba</i>	15
ITALIA OGGI	01/29/2015	33	Non è un Paese per professionisti <i>Gaetano Stella</i>	17
SOLE 24 ORE INSERTI	01/29/2015	10	Irap, Ace, patent box gli aiuti per le imprese <i>Luca Gaiani</i>	19

ECONOMIA

SOLE 24 ORE INSERTI	01/29/2015	21	Ravvedimento e adesione vie alternative nel 2015 <i>Benedetto Santacroce</i>	23
SOLE 24 ORE INSERTI	01/29/2015	1	Formazione e confronto per un fisco meno ostile <i>Salvatore Padula</i>	28

EDITORIALI E APPROFONDIMENTI

SOLE 24 ORE	01/29/2015	20	Più flessibilità per più domanda <i>Nn</i>	29
-------------	------------	----	---	----

UNA PERICOLOSA DIMENTICANZA NEI DECRETI

Jobs Act, il bluff delle tutele universali estese ai precari

di **Giuliano Cazzola**

Nel dibattito che da mesi accompagna il Jobs Act Poletti 2.0, il tema dei nuovi ammortizzatori sociali ha svolto il ruolo di Cenerentola nella celebre favola, se messo a confronto con il clamore suscitato dalla disciplina del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti con annesse nuove norme sul recesso. Poi il governo ha deciso di affiancare i due schemi di decreto legislativo, facendoli approdare - una volta ottenuto il "bollino" della Ragioneria generale dello Stato - entrambi nelle Commissioni abilitate a fornire il parere obbligatorio anche se non vincolante sui testi. La delega, con riferimento con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, elencava, inoltre, i seguenti principi e criteri direttivi: 1. rimodulazione e omogeneizzazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 2. incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; 3. universalizzazione del campo di applicazione dell'Aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 4. eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'Aspi, di una prestazione limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, in condizioni di disagio, con obbligo di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.

Si trattava, nelle intenzioni del governo, di un'operazione ambiziosa, promessa come "estensione universale" delle tutele. In re-

altà, la scarsità delle risorse finanziarie, ne hanno imposto un notevole ridimensionamento. Così, il provvedimento (all'articolo 5) commisura la durata della Naspi (ovvero la Nuova Aspi) alla pregressa storia contributiva del lavoratore per un periodo massimo di quattro anni; non prevede, inoltre, alcun incremento per i lavoratori con carriere contributive "più rilevanti".

Quanto all'annunciata "universalità" delle prestazioni non vi è traccia dell'estensione della Naspi ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (come richiesto dalla legge delega); viene introdotta, invece, un'indennità diversa (per requisiti, durata e copertura finanziaria) denominata Dis-Coll. Lo schema di decreto, poi, prevede un periodo di sperimentazione più breve (di otto mesi per la Naspi e di un anno per la Dis-Coll) rispetto a quello richiesto dalla legge-delega.

A decorrere dal primo maggio prossimo e in via sperimentale per l'anno 2015, viene istituito (articolo 16) l'assegno di disoccupazione (Asdi) destinato ai soggetti che abbiano fruito della Naspi per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, i quali, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno.

Nello schema predisposto è stato incluso, all'ultimo momento, all'articolo 17, anche il contratto di ricollocazione (stralciato dal testo riguardante il contratto a tutele crescenti). Dovrebbe rappresentare "il nuovo che avanza" nel campo delle politiche attive del lavoro, ma la sua piena operatività è a rischio: si rinvia la disciplina di alcuni importanti aspetti a un successivo decreto legislativo.

La disposizione stabilisce che abbiano diritto al contratto di ricollocazione soltanto i soggetti licen-

ziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo: resterebbero quindi fuori dal campo di applicazione del contratto di ricollocazione i soggetti licenziati illegittimamente per giustificato motivo soggettivo e quelli licenziati legittimamente per giustificato motivo oggettivo.

A conti fatti, anche chi, come il sottoscritto, è favorevole al contratto di nuovo conio e alle annesse tutele in tema di recesso, non può esimersi dal sottolineare l'esistenza di uno squilibrio tra le tutele che vengono meno nel caso di licenziamento e le nuove che si aggiungono sugli aspetti della protezione del reddito e del principale strumento delle politiche attive (il contratto di ricollocazione, appunto).

A determinare tale squilibrio saranno state certamente le limitate disponibilità finanziarie. Ma il "fatto materiale" (ovvero lo squilibrio) sussiste. Sarà anche per questo motivo, allora, che il ministro Giuliano Poletti si è messo, di impegno, a sostenere che il sistema pensionistico ha bisogno di flessibilità, in mancanza della quale gravi saranno le conseguenze sociali della riforma Fornero (un provvedimento che, a mio avviso, sta bene com'è).

Si torna a parlare dell'idea dell'acconto - come prestito restituibile a rate - sulla pensione spettante, in caso di perdita del lavoro in prossimità della maturazione dei requisiti. Pare che l'Inps ne abbia quantificato gli oneri in circa 400 milioni l'anno che potrebbero essere ricavanti da un pesante giro di vite (grazie al ricalcolo col metodo contributivo per il



Peso: 37%

quale "spinge" molto il presidente designato, Tito Boeri) non solo le "pensioni d'oro", ma anche quelle di "bronzo".

In sostanza, con la ripresa annunciata, le aziende dovranno fare i conti con gli esuberi fino a ora "coperti" con gli ammortizzatori sociali ancien régime. Una pensione, in Italia, non la si nega mai a nessuno. Ed è sicuramente meglio che lavorare.

**SI CONFERMA
E SI RAFFORZA
L'ESISTENZA
DI UNO SQUILIBRIO
TRA DIRITTI
CHE VENGONO MENO
NEL LICENZIAMENTO
E AMMORTIZZATORI
NON APPLICATI
AI LAVORATORI**



Peso: 37%

Due decreti del ministero del lavoro modificano la disciplina a favore degli under29

Apprendistato, benefici doppi

Agli incentivi ordinari si somma il bonus garanzia giovani

DI DANIELE CIRIOLI

Benefici doppi a chi assume giovani apprendisti. Oltre agli incentivi propri del contratto può fruire anche del bonus della garanzia giovani. Lo stabilisce, tra l'altro, un decreto del direttore generale per le politiche attive del ministero del lavoro, che modifica la disciplina del bonus estendendolo all'apprendistato professionalizzante e al contratto a chiamata (intermittente), con effetto dal 1° maggio 2014. Un secondo decreto, inoltre, opera la revisione dei «profili» dei giovani d'iscrizione al piano, nonché delle relative modalità di calcolo dell'indice di svantaggio con effetto dal prossimo lunedì (2 febbraio).

Bonus assunzione. Il primo decreto modifica il bonus assunzione previsto dal piano garanzia giovani. Concesso a domanda da presentarsi all'Inps, si ricorda che il bonus spetta ai datori di lavoro che senza esservi tenuti assumono giovani iscritti al piano tra il 1° maggio 2014 e il 30 giugno 2017 d'età tra 16 e 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere d'istruzione e formazione se minorenni), non occupati (disoccupati o inoccupati ai sensi del dlgs n. 181/2000) né inseriti in percorsi di studio o formazione. Il bonus spetta nelle seguenti misure:

- assunzione a termine di durata pari o superiore ai 6 mesi = euro 1.500 per giovani dalla profilazione alta e 2.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta;

- assunzione a termine di durata pari o superiore ai 12 mesi = euro 3.000 per giovani

dalla profilazione alta e 4.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta;

- assunzione a tempo indeterminato = euro 1.500 per giovani dalla profilazione bassa, 3.000 euro per quelli dalla profilazione media, 4.500 euro per quelli dalla profilazione alta, 6.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta.

Quattro le modifiche, tutte aventi efficacia per il passato (pertanto, i datori di lavoro potranno far richiesta di eventuali benefici arretrati). La prima è l'eliminazione del divieto di cumulo del bonus con gli incentivi dell'apprendistato; la seconda è l'estensione del bonus al contratto di lavoro a chiamata. Infatti, in base all'originaria disciplina (decreto 8 agosto 2014) il bonus era escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Il nuovo decreto, riscrivendo la norma (art. 4 comma 5), stabilisce, che «l'incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il lavoro domestico, ripartito e accessorio». La novità, dunque, sta nell'eliminazione del divieto per apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) e contratto di lavoro a chiamata (o intermittente). Il nuovo comma 5 all'art. 5 precisa, poi, che «per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato; qualora la durata dell'apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12

mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto». La terza modifica riguarda le assunzioni a termine e anche in questo caso di stratta di un ampliamento del beneficio. Secondo l'originaria norma (art. 5, comma 4) il beneficio era escluso in caso sia di rinnovo che di proroga del contratto a termine. La nuova norma, invece, esclude il beneficio soltanto in caso di rinnovo; mentre, in caso di proroga lo riconosce «qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi». Non solo; ma «nei casi il cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi». Ultima modifica è la possibilità di cumulo dell'incentivo con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori, nonché di quelli aventi natura selettiva, ma in tal caso nei limiti del 50% dei costi salariali.



Peso: 41%

Le novità

Il bonus garanzia giovani è esteso

- alle assunzioni con apprendistato professionalizzante
- alle assunzioni con contratto intermittente
- alle proroghe dei contratti a termine

Il bonus, infine, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione



Peso: 41%

Bilancio da corsa per Fiat Chrysler Ricavi boom, ma niente dividendi

Il giro d'affari 2014 è salito dell'11%. Marchionne scommette sul 2015

Achille Perego

■ MILANO

«UNA FORTE performance, in linea con i target». Così Fiat Chrysler Automobiles commenta i risultati del 2014 approvati ieri dal cda. Risultati che riempiono di orgoglio l'ad Sergio Marchionne che definisce il 2014 «un anno di slancio» per il gruppo. E quello in cui sono stati «messi a posto tutti i pezzi per dare origine al settimo gruppo automobilistico al mondo». La grande soddisfazione del Lingotto non ha ricevuto però eguale accoglienza dalla Borsa dove il titolo, dopo aver perso oltre il 2%, ha chiuso con un -0,17%.

Venendo ai conti del 2014, i ricavi sono cresciuti dell'11% a 96,1 miliardi e il risultato operativo a 3,7. L'utile netto si è fermato però a 632 milioni, nella parte bassa della forchetta attesa dagli analisti e in calo, escludendo le componenti atipiche, rispetto ai 943 milioni del 2013. Così il cda ha deciso «di non

raccomandare la distribuzione di un dividendo alle azioni ordinarie per l'esercizio 2014 al fine di rafforzare ulteriormente i mezzi finanziari a supporto del piano quinquennale di gruppo». Nell'ottobre scorso, Fca aveva fissato come obiettivi per il 2014 consegne globali per circa 4,7 milioni di veicoli (è arrivata a 4,6), ricavi uguali o superiori a 93 miliardi, un utile netto tra 600 e 800 milioni e un ebit (risultato operativo) tra 3,6 e 4 miliardi.

OSSERVANDO in dettaglio i risultati 2014 si registra l'andamento positivo dei mercati Emea, cioè dell'Europa e del Medio Oriente (+4%) che fa ben sperare per la ripresa del Vecchio Continente. Il traino è però arrivato, ancora una volta, dal turbo-Chrysler e quindi da Nord America e Asia Pacifico, oltre che dal marchio Maserati che per fatturato (2,8 miliardi) ha raggiunto la Ferrari. Stona un po' invece l'America Latina con un calo del 7%. Quanto al debito, quello netto industriale a fine 2014 si è attestato a 7,7 miliardi, beneficiando di 2,3 miliardi dalle operazioni sul capitale.

GLI INVESTIMENTI (8,1 miliardi) sono stati quasi interamente coperti dal flusso generato dalle attività operative mentre al 31 dicembre la liquidità disponibile si attestava a 26,2 miliardi. Guardando ai risultati ottenuti Marchionne si mostra fiducioso sul 2015 che «sarà una pietra

miliare» per lo sviluppo dei target del piano. Con tutte le regioni che «avranno conti in nero». Compresa quella che ha sofferto di più, l'Emea, che ha visto proprio nell'ultimo trimestre 2014 il ritorno a un utile di 28 milioni. Un miglioramento che vedrà lo stabilimento di Melfi (Renegade e 500X) con la piena occupazione entro il terzo trimestre. Per quest'anno, Fca prevede consegne a livello globale tra 4,8 e 5 milioni, ricavi di circa 108 miliardi, un utile netto tra 1 e 1,2 e un indebitamento netto industriale tra 7,5 e 8, senza considerare gli impatti legati allo spin-off e alla quotazione di Ferrari che ha registrato nel 2014 ricavi per 2,8 miliardi, in crescita del 18%, con 7.255 auto consegnate (+4%). Ma ancora meglio ha fatto Maserati con un più 137% di vendite a quota 36.448.

Popolari, ipotesi insider trading Faro Consob sulla riforma


La Consob ha avviato «richieste di dati e notizie a intermediari italiani ed esteri per verificare la sussistenza dei presupposti» di insider trading in merito alla riforma delle Popolari

Lamborghini da record In un anno 192 nuovi assunti

Il 2014 è stato un anno record per Lamborghini anche per l'organico, con 192 neo assunti, per un totale di 1.175 contratti a tempo indeterminato

RIPRESA

Tra le zone più redditizie, ci sono l'Europa (+4%) e il Medio Oriente



Le vendite

Per quest'anno Fca prevede consegne tra 4,8 e 5 milioni, ricavi di circa 108 miliardi

In Borsa

Nonostante la performance, il titolo non brilla: ha chiuso la giornata con un -0,17%

Maserati

Il marchio ha raggiunto la Ferrari per fatturato: 2,8 milioni di euro



Peso: 61%



Sergio Marchionne,
ceo di Fiat-Chrysler (Ansa)

I NUMERI

Rdc

FCA		Il bilancio di Fiat Chrysler Automobiles		
	2014	2014/2013	Target 2015	
Veicoli consegnati	4,6 milioni	+6%	4,8-5,0 milioni	
Ricavi	96,1 miliardi di euro	+11%	108 miliardi di euro	
Ebit	3,2 miliardi di euro	+7%	-	
Utile netto senza componenti atipiche*	955 milioni di euro	+1,3%	-	
Indebitamento industriale netto (miliardi di euro)				
A fine 2013	7,0			
A fine 2014	7,7			
Target 2015	7,5-8			

*utile netto: 632 (1.951 nel 2013) ANSA centimetri



Peso: 61%

Jobs act. Il parere della Ragioneria

Nuova Aspi, c'è la copertura senza clausola di salvaguardia

Giorgio Pogliotti

ROMA

■ Non serve nessuna «clausola di salvaguardia» per la copertura finanziaria dei nuovi ammortizzatori sociali introdotti dal Jobs act: lo conferma la Ragioneria dello Stato che, in risposta ai rilievi mossi dalla commissione Bilancio del Senato, evidenzia come «le valutazioni finanziarie risultano caratterizzate da adeguati elementi di prudenzialità».

La Rgs conferma l'adeguatezza della «dote» rappresentata da 2,2 miliardi complessivamente disponibili per il 2015 (in aggiunta ai 2,2 miliardi per il 2016 e ai 2 miliardi per il 2017) che serviranno a coprire i nuovi ammortizzatori (Naspi, Asdi e Dis-coll per i collaboratori) e la cassa integrazione in deroga, ri-

chiamando la stessa legge 183 (al comma 12 stabilisce che «dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», per gli adempimenti dei decreti attuativi «si provvede con una diversa allocazione delle risorse ordinarie»), e il decreto interministeriale sulla Cigd che ha razionalizzato i criteri d'accesso (in senso restrittivo). Nel 2015 si stima che complessivamente in 1 milione e 540 mila potranno beneficiare della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (la Naspi che prenderà il via il prossimo 1° maggio), inoltre l'allargamento dei requisiti d'accesso (compresa l'eliminazione del requisito dei 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione) avrà un effetto in-

clusivo: si calcolano in 100 mila i beneficiari aggiuntivi annui.

Anche sull'innalzamento del massimale mensile di importo della prestazione, da 1.168 euro a 1.300 euro, su cui la commissione Bilancio aveva chiesto un chiarimento, la Ragioneria risponde spiegando che «gli effetti sono stati correttamente valutati». Quanto all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-coll), la Ragioneria risponde ai dubbi sul calcolo relativo alla stima della durata media della prestazione (4,7 mesi), evidenziando che «è stata computata sulla base delle risultanze dell'archivio Inps relativo agli estratti contributivi».

Dalla prossima settimana, dopo la pausa per l'elezione

del presidente della Repubblica, le commissioni lavoro di Camera e Senato riprenderanno l'esame dei Dlgs sui nuovi ammortizzatori e sul contratto a tutele crescenti: hanno tempo fino al 12 febbraio per esprimere il parere (non vincolante per il governo).



Peso: 7%

Privatizzazioni. Vertice al ministero

Poste Italiane, in autunno lo sbarco a Piazza Affari

Laura Serafini

La privatizzazione di Poste Italiane si rimette in moto con l'obiettivo di portare in Borsa la società dei recapiti nell'autunno del 2015.

Ieri mattina si è tenuto un vertice al ministero dell'Economia con il capo del dipartimento del Tesoro, Vincenzo La Via, il capo della segreteria tecnica del ministro, Fabrizio Pagani, l'ad

di Poste, Francesco Caio e gli advisor Lazard (per il dicastero) e Rothschild (per la società). La riunione è servita per riavviare un processo che era stato messo in stand-by in attesa dell'approvazione del nuovo piano industriale, via libera che è arrivato poco prima di Natale.

Continua ► pagina 27

Recapiti. Ieri summit al Mef con gli advisor. Confermato l'obiettivo di quotazione nel 2015

Poste, la privatizzazione arriva in autunno

Laura Serafini

► Continua da pagina 23

Caio ha illustrato ai rappresentanti dell'azionista e agli advisor le nuove sfide contenute nel piano industriale, a partire dalla rivoluzione nel settore dei recapiti, che punta su una posta veloce più mirata ed efficiente (ma anche più cara) una posta ordinaria meno rapida e consegne a giorni alterni, per ridurre le perdite provocate da un servizio obsoleto. Ma anche il potenziamento dei settori che trainano la crescita, come il Bancoposta e il comparto assicurativo, attraverso il lancio di nuovi strumenti di investimento per il pubblico meno sofisticato, come prodotti assicurativi previdenziali e di risparmio gestito. E ancora: si punta su pagamenti elettronici e e-commerce per aiutare il paese a superare il gap in termini di svi-

luppo digitale che lo separano dal resto d'Europa. L'equity story che le banche dovranno raccontare al mercato descrive un gruppo che presenta una varietà di offerta unica nel suo genere, dai recapiti, alla finanza e alle assicurazioni e che beneficia di una piattaforma di distribuzione molto forte in virtù della rete capillare degli sportelli. Un operatore di mercato che però deve mantenere una funzione sociale, con una garanzia di offerta di prodotti di investimento nuovi e più redditizi ma con un profilo di rischio alla portata dei pensionati. «Il governo è molto soddisfatto per il lavoro fatto in Poste, per il piano presentato e per la possibilità che avrà di rispettare gli impegni che sono stati assunti», ha commentato ieri Pagani. Caio ha anche illustrato le modifiche che sta apportando in questi giorni al-

la sua squadra, a cominciare dalla figura del nuovo direttore finanziario, Luigi Ferraris, il quale avrà un ruolo importante nella processo di privatizzazione in virtù della sua esperienza in tema di mercati finanziari e di investitori. L'operazione trova i suoi limiti nel fatto che il piano di Poste al momento resta ancora un documento aperto, le cui proiezioni nel tempo non si possono chiudere finché non sarà concluso il negoziato in corso con l'Authority per le comunicazioni e con il ministero dello Sviluppo economico, per la definizione delle nuove regole e tariffe del comparto dei recapiti, dei termini di una probabile ristrutturazione (che dovrà essere condivisa con i sindacati), che dovranno poi trovare formulazione concreta nel contratto di programma che dovrà essere firmato entro fine

marzo. Il ministero, però, ieri ha ribadito la propria determinazione a voler vedere l'operazione realizzata entro l'anno, nonostante le numerose sfide da affrontare. Il gruppo di lavoro sulla privatizzazione tornerà a riunirsi a metà febbraio. Tra fine mese e inizio marzo si terrà invece una riunione allargata ai global coordinator, tra cui Intesa SanPaolo, Citi, Bofa e Mediobanca. Ieri pomeriggio, intanto, Caio ha avuto il primo incontro con le agenzie di rating per illustrare il piano industriale.

Thumbnail of a newspaper page showing financial data and news. The main headline reads: "Campari fa da apripista: arriva il voto plurimo". Other visible text includes "Permalta, altri 5 anni per i ricercatori" and "C'è chi dice che il mercato è in fase di attesa".

Peso: 1-3%, 27-9%

I quesiti/1. Le principali risposte di ministero del Lavoro e Inps

Il part time vale per la Naspi

Verbali di conciliazione

È possibile conciliare con lo stesso verbale sia licenziamento a tutele crescenti che altre rivendicazioni?

→ Non ci sono particolari problemi, sempre che siano distinte le somme corrisposte a titolo indennitario dalle altre. Per le prima infatti è prevista la non assoggettabilità a contribuzione e ritenute fiscali.

Conciliazione e bonus

È possibile usufruire dei benefici se si deroga ad alcune modalità previste dalla legge per esempio luogo della conciliazione, tempo della proposta eccetera?

→ Occorre verificare la ratio delle prescrizioni di legge. Ad esempio il pagamento con assegno circolare vuole garantire l'effettiva corresponsione delle somme pattuite, pertanto è possibile derogare solo con una modalità alternativa che assicuri il buon esito del versamento.

Requisiti Naspi

Tra i requisiti previsti per la prestazione Naspi viene indicata la necessità di far valere 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo. Come deve essere valorizzata la prestazione part-time?

→ Per tale requisito lavorativo non è previsto un minimale contributivo, per cui è sufficiente che ci sia stata la prestazione di lavoro nella singola giornata a prescindere dalla sua durata.

Contributo dell'1,40%

Non essendo modificato il sistema di finanziamento della Naspi, in caso di stabilizzazione di un contratto a tempo determinato continua a essere restituito il contributo addizionale pari all'1,40 per cento?

→ Va approfondito se il decreto legislativo abroga tutto il contenuto della legge 92/2012 o solo le parti per le quali detta una nuova disciplina di accesso, durata e calcolo della nuova Aspi.

Ticket licenziamenti

È ancora dovuto il contributo un tantum di licenziamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa nonostante venga ribadito che spetta solo in caso di involontaria cessazione del rapporto di lavoro?

→ Se ci si riferisce al ticket sui licenziamenti, non è questione di giusta causa. Esso è dovuto se il lavoratore può teoricamente accedere alla prestazione di disoccupazione. Se mai vale la considerazione della risposta precedente, relativa all'abrogazione totale o parziale della legge 92 per effetto del nuovo decreto legislativo. Se l'abrogazione è limitata alla prestazione di disoccupazione, l'istituto del ticket rimane vigente.

Aspi residua

In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetto percettore di Naspi, il datore di lavoro può beneficiare dell'incentivo introdotto dall'articolo 7 del DL 76/2013 (si incassa metà della prestazione residua)?

→ Non ci sono motivi per metterlo in dubbio.

Indennità collaboratori

L'avvio dell'indennità per i collaboratori Dis-Coll è previsto dal 1° maggio 2015. Come si raccorda l'attuale prestazione di indennità un tantum qualora il lavoratore abbia già presentato la richiesta?

→ Per la nuova prestazione bisognerà aver cessato il rapporto di collaborazione nel 2015. Se la nuova disciplina abrogherà la precedente non sussisterà un problema di raccordo. Chi ha cessato nel 2014 prende la prestazione secondo la vecchia disciplina, chi ha cessato nel 2015 prende la Dis-Coll.



Peso: 11%

FISCO

Contabilità. L'Oic ha dato il via libera al principio 24 revisionato che sarà applicabile già ai conti 2014

Costi pluriennali in bilancio

Iscrizione nello stato patrimoniale solo se si dimostra l'utilità futura

Franco Roscini Vitali

■ L'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale degli **oneri pluriennali** può essere effettuata soltanto se è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità tenendo conto del principio di prudenza. È l'indicazione del **principio contabile Oic 24**, ultimo documento revisionato dall'Organismo italiano di contabilità (Oic), che si applica ai bilanci 2014.

L'Oic 24 è un principio contabile complesso perché riguarda da un lato i beni immateriali (diritti di brevetto, concessioni, marchi ecc.) e dall'altro gli oneri pluriennali (costi di impianto e ampliamento, ecc.) che hanno caratteristiche più difficilmente determinabili con riferimento all'utilità pluriennale rispetto ai primi.

Il principio contabile definisce gli oneri pluriennali costi che non esauriscono l'utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti, e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento: comprendono, costi d'impianto e ampliamento, costi della ricerca applicata e costi di sviluppo, costi di pubblicità e altri costi simili.

L'articolo 2426 n.5 del codice civile prevede che tali costi possono (fa-

coltà) essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. L'Oic 24 precisa che i costi di addestramento del personale possono essere capitalizzati soltanto quando sono assimilabili ai costi di start up o sono sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione aziendale che comporta un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa della società, in base ad un piano approvato dagli amministratori. Invece, non sono capitalizzabili i costi straordinari di riduzione del personale (per esempio, incentivi) per favorire l'esodo o la messa in mobilità dei lavoratori in quanto rimuovono inefficienze dell'impresa e l'aleatorietà della loro recuperabilità è elevata.

I beni immateriali, che generalmente rappresentano diritti giuridicamente tutelati, sono iscritti nell'attivo se individualmente identificabili e se il costo è stimabile con sufficiente attendibilità. Un bene è individualmente identificabile se è

separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato, sia individualmente sia insieme al relativo contratto, attività o passività. Per esempio, i brevetti acquistati a titolo oneroso sono iscritti nell'attivo al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Se il contratto prevede, oltre al pagamento del corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni il solo costo pagato inizialmente: tutti gli altri corrispettivi sono imputati nel conto economico. Questa precisazione è senz'altro valida anche da punto di vista fiscale.

A proposito di altre immobilizzazioni immateriali, la voce comprende i costi per migliorie e le spese incrementative su beni di terzi, non separabili dai beni stessi e pertanto non aventi autonoma funzionalità, che sono ammortizzati nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo di locazione, tenendo conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.

Sono cancellati dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione

(o leasing) cui si riferiscono cessa prima della scadenza originariamente pattuita. Il relativo importo è rilevato direttamente nel conto economico, salvo il caso in cui la cassazione del contratto dipenda dall'acquisto del bene da parte della società. In questa ipotesi, l'importo iscritto tra le "Immobilizzazioni immateriali" è riclassificato tra le "Immobilizzazioni materiali" ad aumento del costo del bene acquisito. L'ammortamento delle migliori riclassificate e imputate al costo del bene segue le regole delle immobilizzazioni materiali, ovvero dell'Oic 16: per esempio, le opere murarie si ammortizzano con l'aliquota del fabbricato, mentre gli impianti elettrici o di altro tipo si ammortizzano con l'aliquota prevista per gli stessi.

In sintesi

01 | AVVIAMENTO

Nuova definizione e previsione di ammortamento, in rari casi, non oltre venti anni

02 | COSTI STRAORDINARI DEL PERSONALE

I costi di addestramento e qualificazione del personale sono capitalizzabili, a determinate condizioni. Invece, i costi di riduzione straordinaria del personale non sono capitalizzabili

03 | COSTI PER LA PRODUZIONE

Eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la

distribuzione di cataloghi, espositori e altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali

04 | BREVETTI

Per quanto concerne brevetti, diritti d'autore, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili: se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le

immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente

05 | CONTRIBUTI PUBBLICI

In tema di contributi pubblici è stata introdotta una disciplina sulla rilevazione contabile, coordinata con l'Oic 16 Immobilizzazioni materiali

06 | LE ALTRE PRECISAZIONI E CHIARIMENTI

Introdotte precisazioni in merito ai requisiti per l'iscrizione di oneri pluriennali e di beni immateriali. Altri chiarimenti sulla nozione di valore residuo

L'ALTRO FRONTE

Per i beni immateriali iscrizione nell'attivo solo quando è possibile l'individuazione separata



Peso: 21%

Persone fisiche. Prelievo variabile in base all'erogazione dell'indennità

Mobilità a tassazione ordinaria quando il ritardo è «fisiologico»

Mario Cerofolini

■ **Indennità di mobilità con tassazione ordinaria** se l'erogazione slitta all'anno successivo rispetto a quello di riferimento in caso di ritardi di natura «fisiologica». Si tratta, per esempio, della complessità dell'iter burocratico o delle situazioni in cui i tempi di erogazione sono conformi a quelli «ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti d'imposta rientranti nella prassi comune». Nella generalità dei casi, invece, si applica la **tassazione separata**. Ma occorre esaminare di volta in volta la situazione del contribuente interessato. È quanto emerge dalla risposta del Mef, letta dal sottosegretario Enrico Zanetti, al question time di ieri in commissione Finanze alla Camera presentato dal deputato Gio-

vanni Paglia (Sel).

A parere dell'interrogante, l'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, avrebbe illegittimamente applicato la tassazione separata alle indennità di mobilità in deroga percepite da un contribuente nel gennaio 2014, quale saldo per l'anno 2013, e nel mese di gennaio 2015, quali competenze dei mesi di gennaio e febbraio 2014. Ciò in quanto non sussistevano i presupposti fissati dall'articolo 17 del Tuir.

L'indennità di mobilità, in quanto prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente, mantiene (ex articolo 6, comma 2, del Tuir) tale natura e può, pertanto, scontare la tassazione separata laddove sussistano i requisiti dell'articolo 17, lettera b), del Tuir. Tale norma subordina il regime di tassazione in questione al fatto

che la percezione in ritardo degli emolumenti sia dipesa da cause di carattere giuridico (leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti) o da altre «non dipendenti dalla volontà delle parti». A tal proposito, la risposta al question time richiama la circolare 23/1997 del ministero delle Finanze. Per il documento di prassi le situazioni «oggettive» che legittimano l'applicazione della tassazione separata sono la sospensione totale del pagamento delle retribuzioni «derivante da una accertata situazione di dissesto finanziario e i ritardi amministrativi nella concessione e nel pagamento del trattamento di cassa integrazione guadagni». Tra queste anche il ritardo di pagamento per insufficienza degli stanziamenti (si veda la risoluzione 90/E/2002). Non legittimano

invece la tassazione separata le situazioni definite «fisiologiche» rispetto ai tempi tecnici per l'erogazione. In tal senso sono considerati «fisiologici» i ritardi di pagamento legati, ad esempio, alla natura degli emolumenti (risoluzione 379/E/2002) e quelli per la complessità dell'iter burocratico di pagamento (se i tempi di erogazione sono conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate da altri sostituti d'imposta).

Il presupposto legato all'«oggettività» dell'evento che giustifica la tassazione separata va, pertanto, verificato di caso in caso avendo riguardo alla situazione del contribuente interessato e non può prescindere dalla disponibilità di informazioni sul caso analizzato.



Peso: 9%

Stop alle privatizzazioni Debito da ridiscutere E la Borsa di Atene crolla

Obama telefona a Tsipras: lavoreremo insieme

DAL NOSTRO INVIATO

ATENE Coerenti con il loro programma elettorale, i ministri di Alexis Tsipras hanno annunciato svariati provvedimenti e i mercati hanno reagito malissimo. I titoli bancari sono scesi del 22 per cento portando il totale delle perdite da lunedì al 40%. La Borsa, nel suo complesso, ha limitato le perdite al 9% mentre i buoni del Tesoro greco a 5 anni ora rendono quasi il 14%.

Le agenzie di rating hanno annunciato nuovi ribassi, scavando al di sotto del grado «spazzatura» già sfoggiato dal debito greco. Il nuovo governo greco degli scravattati di sinistra sta solo mantenendo la linea. Quale sia e dove possa portare dipende ancora troppo dal pregiudizio di chi osserva. I titoli delle misure appaiono co-

me insubordinazioni alle ricette di risparmio ed efficienza dettate dai prestatori della troika.

«Non andremo ad una rottura distruttiva: il governo di Atene è pronto a negoziare con partner e finanziatori per una soluzione giusta e duratura per il taglio del debito greco», ha detto ieri il neo premier aprendo il primo Consiglio dei ministri. Gli Usa sono pronti a dare una mano ad Atene. Ieri Obama ha telefonato a Tsipras: «Lavoreremo con il nuovo governo di Atene — ha detto il presidente americano — per aiutare la Grecia a ritrovare il cammino di una prosperità a lungo termine».

Si parla intanto di fermare due privatizzazioni (il porto del Pireo e il 30 per cento della Ppc, l'ex monopolista pubblica dell'elettricità), di reintegrare donne delle pulizie e bidelli e persino reintrodurre la tredicesima per le pensioni. Raccontate così paiono oltraggi ai prin-

cipi del libero mercato. Viste da Atene, però, le cose prendono un aspetto diverso. Il ministro delle Finanze, Yanis Varoufakis, ha spiegato che reintegrare le donne delle pulizie è un dovere legale perché la magistratura ha giudicato illegittimo il licenziamento. Le riassunzioni, però, non peseranno sul bilancio. E così per ogni altro provvedimento che non verrebbe varato a deficit ma, come dice Varoufakis, «solo evitando di auto alimentare la crisi come è stato fatto sin ora». Lo stesso vale per il crollo delle azioni degli istituti finanziari. All'estero lo si attribuisce al timore che si attinga dal fondo di garanzia bancaria per pagare buoni pasto e alloggi popolari. Le banche resterebbero senza salvagente. In Grecia i giornali sono pieni di indiscrezioni su questo o quel presidente di banca che starebbe per saltare. Con nuovi vertici si potrebbero scoprire prestiti inesigibili concessi ad amici di amici e rivelare buchi

nei bilanci.

Il premier Tsipras ha ieri catechizzato con toni messianici il suo esecutivo: «Siamo qui per cambiare radicalmente l'amministrazione dello Stato». Tolleranza zero per corruzione e arroganza. «Dobbiamo sforzarci, perché il popolo soffre». Forse il linguaggio da bel sole dell'avvenire non aiuta a farsi intendere da tutti.

Andrea Nicastro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

-9%

La chiusura
della Borsa di
Atene, ieri.
Titoli bancari:
-22%
Decisioni

● Stop alla
privatizzazione
del porto
del Pireo
e della società
elettrica Dei

● Aumento del
salario minimo

● Riassunzioni
nel settore
pubblico



In posa

Foto di gruppo del nuovo premier greco Alexis Tsipras, all'uscita dal Parlamento, con alcuni dei quattordici ministri del suo esecutivo, tutti uomini. Nella squadra di governo, le donne sono presenti solo in posizioni secondarie, come la vice-ministro per il Turismo, Elena Kountoura, al centro nella foto (Ap)



Peso: 32%

Per il contratto

Domani lo sciopero dei bancari

Domani contro la riforma delle Popolari e le disdetta del contratto da parte dell'Abi scendono in sciopero i lavoratori bancari. Ci saranno quattro manifestazioni nazionali a Palermo, Roma, Milano e Ravenna. I vertici sindacali saranno in prima fila: hanno confermato che sfileranno anche la numero

uno della Cgil Susanna Camusso, la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan e quello della Uil, Carmelo Barbagallo. [R. E.]



Peso: 3%

Un'intesa fra i tributaristi e l'Agenzia di riscossione delle imposte

Asse Ancot-Equitalia

Per mettere i contribuenti al primo posto

DI VITTORIO BELLAGAMBA

L'obiettivo di migliorare i rapporti tra i contribuenti ed Equitalia è alla base dell'intesa sottoscritta dall'Ancot - l'Associazione nazionale consulenti tributari. L'associazione dei tributaristi intende così proseguire la collaborazione con Equitalia instaurata già da qualche anno grazie all'efficace attività svolta in tal senso da parte della consigliera dell'associazione Annamaria Longo. Il protocollo d'intesa è stato nuovamente firmato dall'amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo, e dal presidente dell'Ancot, Arvedo Marinelli e pone le basi per confermare su scala territoriale gli accordi per «sportelli telematici dedicati» ai quali l'intermediario invierà richieste di informazioni per conto del contribuente con allegata delega. «Si tratta di un primo importante passo», ha spiegato Annamaria Longo, consigliera nazionale dell'Ancot, «in quanto a partire dai prossimi mesi l'accordo sottoscritto su base nazionale sarà accompagnato dalla sottoscrizione di analoghe intese su base territoriale nelle diverse zone d'Italia». Grazie all'intesa, sul nuovo sito internet www.gruppoequitalia.it, è previsto un percorso di navigazione dedicato alle Associazioni convenzionate che consente agli associati di usufruire di una corsia più ve-

loce per chiedere informazioni, ottenere consulenze e, se necessario, fissare appuntamenti con personale qualificato per esaminare situazioni più complesse e delicate. Inoltre Equitalia, in base all'accordo e nell'ottica di cooperazione sul territorio, si impegna a consentire la partecipazione di propri relatori a programmi formativi, organizzati dall'Ancot finalizzati ad approfondire la normativa riguardante la riscossione. «Questo accordo», ha detto Benedetto Mineo, amministratore delegato di Equitalia, «è un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso da Equitalia per la trasparenza nel rapporto con i contribuenti. Si semplifica, in tal modo, sempre più il rapporto con le imprese beneficiando delle proficue sinergie attivabili con il mondo delle associazioni rappresentative delle stesse». Un importante accordo che premia l'intesa attività sindacale portata avanti dai vertici dell'Ancot. «La firma di questo protocollo», ha sottolineato il presidente nazionale dell'Ancot Arvedo Marinelli, «conferma la volontà dei tributaristi iscritti alla nostra associazione di rinnovare quotidianamente, con il proprio lavoro, la funzione che svolgono per ottimizzare al meglio il rapporto tra i contribuenti e le istituzioni anche sulla base delle disposizioni contenute nella legge 4/2013 che regola la nostra professione. L'Ancot attraverso il proprio programma di formazione inserirà appositi momenti di approfondimento e di analisi per rendere operativa nel

migliore dei modi l'intesa sottoscritta con Equitalia», in linea con gli obiettivi di Equitalia che ha indicato nel piano strategico 2013-2015, proponendosi strumento sostenibile di finanza pubblica per: garantire la riscossione e contribuire al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica del Paese; presidiare accuratamente le specifiche esigenze dei contribuenti, valorizzando il proprio ruolo sociale soprattutto nel fornire informazioni e consulenza in materia di riscossione; rendere sistematico il processo di innovazione rivolto agli enti e ai contribuenti, in una logica di multicanalità e semplificazione della relazione. Equitalia è pienamente consapevole della propria posizione «personale» di interlocutore finale tra il contribuente e l'ente impositore e quindi di raccordo utile e necessario per facilitare un rapporto sempre più basato sulla vicinanza e sulla semplificazione degli adempimenti e del contatto, nel rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza del servizio. Consapevole di ciò, Equitalia, è da tempo impegnata nella realizzazione di iniziative volte a migliorare la qualità della relazione con i suoi interlocutori ed in questo obiettivo rientra l'accordo con l'Ancot.



Peso: 39%



Peso: 39%

Il mondo dello sviluppo italiano non può emarginare il lavoro autonomo intellettuale

Non è un Paese per professionisti

Le nuove generazioni schiacciate da crisi e politica

DI GAETANO STELLA
PRESIDENTE
DI CONFPROFESSIONI

Senza usare tanti giri di parole, la classe politica italiana ha voltato le spalle ai professionisti e al lavoro autonomo intellettuale. Una scelta di campo miope e imprudente, destinata a vanificare qualsiasi ipotesi di crescita del Paese perché colpisce al cuore le nuove generazioni che hanno scelto di svolgere una attività professionale dopo un faticoso percorso universitario e post universitario, e ora si scontrano con la disillusione delle promesse mancate e con la frustrazione di non riuscire a costruire il loro futuro. Il futuro del paese.

Anziché puntare sui talenti, sulle competenze e sulle idee più innovative del paese, si preferisce mantenere la barra su obsoleti schemi politici che, sotto le mentite spoglie delle riforme, mirano soltanto a perpetuare gli errori del passato e a salvaguardare i privilegi di pochi eletti, senza avere il coraggio di guardare in faccia i problemi reali di un paese che sta cambiando pelle, di affrontare i nodi di una realtà economico-sociale in piena ebollizione.

Il mondo delle professioni rappresenta un settore economico strategico in ogni angolo del mondo. La diffusione dei servizi professionali si colloca all'interno dei processi di ristrutturazione economica a livello globale caratterizzati, nei paesi a sviluppo avanzato, dal continuo ridimensionamento della produzione industriale e dall'espansione del terziario. Ma l'Italia sembra non accorgersene, anzi si ha spesso l'impressione di assistere alla per-

vicace volontà di ignorare i processi di sviluppo che regolano le economie più competitive e che si basano proprio sul capitale intellettuale. Da noi, invece, si guarda non senza un certo fastidio al lavoro autonomo e professionale, come se fosse una zavorra per la crescita del paese, vero ostacolo alla restaurazione dello status quo.

Come si può spiegare altrimenti la raffica di provvedimenti legislativi che negli ultimi mesi hanno fiaccato le residue resistenze degli studi professionali? Come possiamo giudicare l'opera di chi con una mano toglie e con l'altra prende? Sul piatto della bilancia infatti pesano, da un lato, l'esclusione dalla cassa integrazione in deroga o il silenzio assordante sulle raccomandazioni della Commissione europea in merito al diritto dei professionisti di accedere ai fondi strutturali europei; dall'altro, incidono la stretta sul nuovo regime dei minimi, l'aumento della doppia tassazione sui rendimenti delle casse previdenziali private e dell'aliquota della gestione separata Inps, l'incremento esponenziale degli adempimenti richiesti ai liberi professionisti nell'esercizio della loro attività. Per non parlare poi di una tassazione erosiva che ha raggiunto livelli paradossali e di una burocrazia invasiva che grava sia in termini di adempimenti sia in termini economici solo sulle spalle del professionista.

Non è il trito e ritrito cahier de doléances dei soliti professionisti con la pancia piena, ma un atto di accusa serio e circostanziato che condanna l'ignoranza e il pressapochismo di una intera classe politica verso un settore economico che ha tutte le carte in regola

per competere (ad armi pari) sul mercato e può contribuire alla ripresa del paese, a cominciare dal rilancio dell'occupazione giovanile che ha raggiunto livelli non degni di un paese civile e, per inciso, da questo punto di vista il potenziale degli studi professionali è ancora notevole.

Al di là delle ripercussioni sociali ed economiche che tali scelte politiche scaricano sui giovani e sulle loro famiglie, troppo spesso si tendono a trascurare le richieste di un mercato che per sopravvivere ha cambiato paradigma. Agli studi professionali vengono richieste sempre nuove competenze e profili innovativi, molti legati alla digitalizzazione e alla informatizzazione. Basterebbe un piccolo sforzo, non necessariamente mentale, per comprendere come questo processo irreversibile abbia imposto ai datori di lavoro-professionisti un cambio di passo per recuperare efficienza nella

struttura e nell'organizzazione del lavoro, ma anche per creare società di capitali e multidisciplinari; costruire network e contratti di rete con le imprese; sviluppare nuove competenze e specializzazioni in grado di reinterpretare il lavoro professionale in funzione delle nove esigenze del cliente; gestire in modo imprenditoriale la propria attività, come ha sottolineato anche il



Peso: 57%

gruppo di lavoro europeo sulle libere professioni, previsto dal Piano d'azione per l'imprenditorialità 2020 della Commissione europea.

Per competere sul mercato il professionista ha colto l'opportunità di imprenditorializzarsi, facendo leva su strumenti di marketing e comunicazione, sviluppando maggiori competenze sui temi della finanza e dell'internazionalizzazione, delle nuove tecnologie digitali, ma anche sulle questioni etiche e sociali e su

quelle assistenziali e previdenziali. Numerosissimi studi in Italia si sono già riposizionati per reinterpretare il loro ruolo di intermediari qualificati nei rapporti tra la pubblica amministrazione, le imprese e i cittadini, senza alcun sostegno politico ed economico che all'alba del 2015 rimane ancora riserva esclusiva di un modello produttivo che non crea ricchezza per il paese e che continua a bruciare posti di lavoro.



Peso: 57%

Agevolazioni. Deducibilità integrale per il costo del lavoro a partire dall'anno d'imposta 2015

Irap, Ace, «patent box»: gli aiuti per le imprese

LUCA GAIANI

Non tutte le misure sono già utilizzabili nel prossimo Unico

Sono tante le novità introdotte nel corso del 2014 per la tassazione delle imprese, dal potenziamento della deduzione Ace alla doppia riduzione dell'Irap per i datori di lavoro e per chi opera senza dipendenti. Agevolazioni anche per gli investimenti in beni strumentali e per i titolari di beni immateriali. Si allunga, infine, a cinque esercizi il periodo di osservazione delle società in perdita sistematica.

Scende l'Irap ma solo dal 2015

La legge di Stabilità 2015 interviene su tre fronti in materia di Irap:

- deducibilità integrale dalla base imponibile del costo dei dipendenti a tempo indeterminato;
- credito di imposta pari al 10% dell'imposta lorda per chi opera senza personale;
- ripristino, già dall'esercizio 2014, dell'aliquota 3,9%, annullando lo sconto introdotto dal Dl 66/2014.

L'intervento in materia di Irap di più immediato impatto è contenuto nel comma 22 della legge 190/2014 e riguarda il ripristino delle aliquote vigenti nel 2013. Viene infatti abrogata, già con effetto dal 2014, la disposizione del Dl 66/2014 che aveva ridotto mediamente del 10% le diverse aliquote regionali, portandole al 3,5% per le imprese e i professionisti. Vengono in ogni caso fatti salvi gli effetti della norma che consentiva ai contribuenti di tener conto della minore percentuale di imposta nel versamento dell'acconto 2014 effettuato con metodo previsionale. I contribuenti che, nello scorso mese di novembre, hanno usufruito di questa facoltà verseranno dunque un saldo maggiorato a giugno del 2015, senza incorrere in sanzioni.

Il comma 20 della legge 190/2014 modifica poi, con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, il regime delle deduzioni Irap per il personale dipendente a tempo indeterminato, sostituendo l'attuale e complicato quadro di sconti limitati (differenziati in funzione della tipologia di lavoratore e di mansioni svolte) con un'unica, generalizzata deducibilità integrale del costo del lavoro. Dall'anno d'imposta 2015, le imprese, le banche, le assicurazioni e i professionisti potranno portare in deduzione, limitatamente ai dipendenti a tempo indeterminato, l'intero ammontare maturato per retribuzioni correnti e benefit, Tfr e indennità analoghe, ratei ferie e permessi, contributi e in genere tutto quanto riguardante il rapporto di lavoro.

Il vantaggio rispetto al regime vigente nel 2014 (dopo il ripristino dell'imposta al 3,9%) si può calcolare applicando alla parte di costo attualmente in deducibile l'aliquota Irap ridotta per tener conto della deduzione Irap da Ires (che per questa parte verrà meno). Per una società di capitali che versa Irap con aliquota ordinaria, si avrà dunque il seguente beneficio: (costo del lavoro attualmente in deducibile x 2,8275%).

Un esempio può chiarire meglio il quadro. Una Srl ha un costo del lavoro a tempo indeterminato (retribuzioni e contributi) pari a un milione di euro, di cui 500 mila attualmente in deducibili (retribuzioni eccedenti le quote fisse pro capite di 7.500 euro e di 13.500 euro per donne e giovani). Nel 2014 questa Srl versa Irap sul costo del lavoro per 19.500 euro, con un risparmio Ires di 5.362 euro (27,5% di 19.500). Il carico fiscale netto è pari a 14.138 euro, importo che viene meno nel 2015, rappresentando il risparmio fiscale derivante dalla norma (pari al 2,8275% di 500.000).

Non essendo previste regole spe-


cifiche per il calcolo degli acconti 2015, i contribuenti potranno considerare la maggiore deduzione già nei versamenti di giugno e novembre effettuati con metodo previsionale.

Per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 99/2004, la legge di stabilità estende la deduzione integrale anche ai dipendenti agricoli a tempo determinato impiegati nel periodo di imposta per almeno 150 giornate e con contratti di durata almeno triennale. Questa disposizione si applicherà, con decorrenza dal 2015, solo previa autorizzazione della Commissione europea.

Il credito d'imposta del 10%

Ai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, il comma 21 della legge 190/2014 attribuisce, sempre dal periodo di imposta 2015, un credito d'imposta pari al 10% dell'Irap lorda liquidata nella dichiarazione. La disposizione di fatto reintroduce per questi contribuenti, seppur in forma indiretta, la riduzione di aliquota che era stabilita dal Dl 66/2014. La nuova aliquota ordinaria, al netto del credito di imposta, sarà infatti pari al 3,51 per cento.

Usufruiranno del 10% non solo i piccoli contribuenti senza manodopera che, non rientrando tra quelli «senza autonoma organizzazione», continuano a versare l'imposta regionale, ma in generale tutte le imprese con processi produttivi interamente esternalizzati. La riduzione di aliquota mediante credito di imposta attenuerà, ad esempio, il carico Irap delle società immobiliari che costruiscono o ristrutturano



Peso: 10-99%, 11-100%

fabbricati appaltando i lavori a imprese terze ovvero di quelle società che gestiscono l'attività solo con collaboratori esterni.

Letteralmente il credito di imposta spetta solo se il contribuente non ha avuto alcun dipendente (a tempo determinato o indeterminato) in ogni giorno dell'esercizio, ma sarebbe auspicabile introdurre in via interpretativa un conteggio ragguagliato ai giorni di assenza di personale, per chi impiega dipendenti solo in una parte dell'anno.

Il credito del 10% sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 ai sensi del decreto legislativo 241/1997 e rientrerà dunque nel tetto annuo complessivo di 700 mila euro. La compensazione si potrà effettuare dall'anno nel corso del quale viene presentata la dichiarazione Irap da cui emerge l'imposta che dà diritto al credito. Le prime compensazioni (10% dell'Irap 2015) cominceranno pertanto dal 1° gennaio del 2016.

Contabilità e tassazione del credito d'imposta

Il nuovo credito d'imposta si iscriverà in bilancio nella voce C.II.4-bis) dello stato patrimoniale, avendo come contropartita il conto economico. Per il rispetto del principio di competenza, è da ritenere corretta la contabilizzazione già nel bilancio dell'esercizio in cui viene imputata a conto economico l'Irap sulla cui base il credito stesso è riconosciuto. A quella data il credito è infatti già certo nella sua esistenza, ancorché esso divenga esigibile (mediante compensazione) nell'anno successivo a seguito della presentazione della dichiarazione. Non pare peraltro censurabile il comportamento delle imprese che attenderanno per la contabilizzazione, l'anno di presentazione della dichiarazione Irap onde avere una quantificazione precisa e definitiva.

Nel conto economico, sembra preferibile iscrivere il credito del 10% nella voce 22 (imposte attive) a indiretta riduzione dell'Irap dell'esercizio, tributo a cui il credito stesso è direttamente commisurato (la finalità della norma è infatti quella di abbattere il carico Irap di chi non usufruisce delle deduzioni per personale dipendente). Secondo un'altra tesi, il credito potrebbe essere considerato come elemento autonomo, alla stregua di un contributo pubblico a riduzione del carico

fiscale generale dell'impresa; in questo caso, la rilevazione dovrebbe effettuarsi nei proventi straordinari (voce E20).

La legge non prevede il regime del credito d'imposta ai fini del reddito di impresa o di lavoro autonomo, restando dunque da stabilire se si tratti, o meno, di elemento in tutto o in parte imponibile. Il problema si porrà, in particolare, per le imprese che, come detto, dovranno contabilizzare il credito nel conto economico, aumentando dunque il risultato d'esercizio e, in assenza di una specifica variazione in diminuzione, il reddito imponibile. A questo inquadramento contabile del credito quale riduzione/rimborso di una parte dell'Irap iscritta nel conto economico consegue un corrispondente trattamento fiscale; il credito generato è un minor onere in deducibile (se il 10% viene contabilizzato nello stesso esercizio di iscrizione dell'Irap) ovvero una sopravvenienza attiva non imponibile ai sensi dell'articolo 88 del Tuir (se il 10% si rileva nell'esercizio di presentazione della dichiarazione Irap), in quanto a fronte di un onere non dedotto in precedenti esercizi. Per le imprese che operano la deduzione Irap da Ires del 10% (per oneri finanziari), l'intassabilità della sopravvenienza attiva si limiterà invece al 90% del credito di imposta.

Se il credito venisse invece qualificato come provento autonomo (alla stregua di un contributo), esso dovrebbe essere tassato in via ordinaria in forza del principio di derivazione, mancando una specifica disposizione che consenta di operare in dichiarazione una variazione in diminuzione.

La qualificazione del credito impatta anche sul calcolo della deduzione Irap 10% dall'imponibile Ires o Irpef (articolo 6 del Dl 185/2008). Considerando il credito come preferibile - quale minore Irap dell'esercizio, la deduzione si potrà effettuare solo sul 90% dell'imposta regionale (deducendo cioè il 9% dell'intera Irap pagata), mentre se si considera il credito quale provento autonomo (e tassabile), la deduzione continuerà ad effettuarsi sulla base dell'intera imposta regionale pagata.

L'Ace cresce già dal 2014

Doppia novità per l'agevolazione Ace con effetti già sulla prossima dichiarazione dei redditi. La legge 147/2013 ha elevato le percentuali da utilizzare per il calcolo della deduzione, mentre con il Dl 91/2014 è giunta la possibilità di convertire in


crediti d'imposta le eccedenze di Ace non utilizzate per incapienza del reddito imponibile. Per le società neo quotate, l'incremento della deduzione al 40%, previsto sempre dal Dl 91, è ancora in attesa del necessario nulla osta europeo.

Con il modello Unico 2015, l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese introdotto dall'articolo 1 del Dl 201/2011, si applicherà per la quarta volta. Terminato il primo triennio, nel quale si è utilizzato un coefficiente del 3%, la percentuale con cui calcolare la deduzione avrebbe dovuto essere determinata da un apposito decreto ministeriale. La legge di stabilità 2014 ha invece introdotto un ulteriore triennio transitorio nel quale si impiegheranno percentuali prestabilite e crescenti: 4% per il 2014, 4,5% per il 2015 e 4,75% per il 2016. Solo dal 2017 scatterà la quantificazione ministeriale.

Il coefficiente del 4%, valido per l'esercizio 2014, si applica, è bene ricordarlo, all'intera base Ace esistente al 31 dicembre scorso, compresi quindi gli incrementi di capitale (per conferimenti in denaro o utili accantonati a riserve disponibili) realizzati in anni precedenti, a partire comunque dal 2011, al netto delle riduzioni e delle sterilizzazioni antelusive. Il meccanismo di quantificazione dell'importo su cui applicare il coefficiente non subisce invece modifiche, potendosi a tal fine continuare a utilizzare i chiarimenti diffusi con la circolare 12/E del 23 maggio 2014.

Un'altra rilevante novità introdotta lo scorso anno e applicabile già nella dichiarazione Unico 2015, è la possibilità - prevista dall'articolo 19 del Dl 91/2014 - di "convertire" le eccedenze di Ace inutilizzate in crediti d'imposta da portare a riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Questa conversione si effettua applicando alla eccedenza Ace le aliquote di cui agli articoli 11 (Irpef) in questo caso si ritiene partendo da quella marginale corrispondente al reddito del contribuente) e 77 (Ires) del Tuir.

La trasformazione dell'Ace in credito di imposta è possibile, come detto, solo in caso di incapienza del



reddito del contribuente. Secondo quanto previsto dalle bozze delle istruzioni ministeriali al modello Unico 2015 (quadro RS, campo RS13 col.14), la conversione si potrà effettuare per l'intera eccedenza non utilizzata, compresa quella riportata da esercizi precedenti al 2014.

Il seguente esempio potrà chiarire meglio il funzionamento della disposizione. Si ipotizzi una Srl che dichiara un reddito imponibile di 30mila euro e che evidenzia in Unico 2015 eccedenze riportate da anni precedenti pari a 50mila euro e una base Ace 2014 (netta da riduzioni e sterilizzazioni) di un milione di euro. La deduzione complessiva per l'esercizio 2014 sarà pari a 90mila euro (50mila euro riportati dal 2013 oltre al 4% di 1.000.000), di cui 30mila portati ad abbattimento dell'imponibile. L'eccedenza Ace dell'anno sarà dunque pari a (90.000 - 30.000) 60.000 e la Srl potrà utilizzare un credito di imposta di 16.500 euro (60.000 x 27,5%).

In presenza di società che aderiscono al consolidato fiscale, la conversione dell'Ace in crediti di imposta è attuata solo dopo (e per la parte che residua) l'eventuale trasferimento alla consolidante. Trasferimento che, come indicato dalla circolare 12/E/2014, in caso di reddito consolidato capiente, è obbligatorio e non facoltativo. In pratica, se nel gruppo vi è reddito globale sufficiente ad assorbire tutta la deduzione Ace inutilizzata dalla singola società, quest'ultima non potrà trattenere né per riportarla a nuovo, né per usufruire della conversione in credito prevista dal Dl 91/2014.

Tornando all'esempio ed ipotizzando che la Srl partecipi a un consolidato fiscale avente un reddito complessivo netto (modello CNM) pari a 20.000 euro, l'utilizzo della deduzione Ace di 90mila euro avverrà come segue. Innanzitutto, da parte della stessa Srl fino ad azzerare il proprio reddito (30.000); in secondo luogo mediante trasferimento al gruppo fino a concorrenza del reddito consolidato (20.000); infine, e solo per l'eccedenza (90.000 - 30.000 - 20.000 = 40.000), mediante conversione in credito di imposta (40.000 x 27,5% = 11.000), ovvero per il riporto a nuovo.

Non è chiaro se la conversione possa effettuarsi anche solo per una parte della eccedenza, ovvero se la scelta debba essere integrale (o tutto o niente).

Il credito di imposta da eccedenza Ace si utilizza esclusivamente per il pagamento dell'Irap e si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo, partendo dal saldo dell'imposta regionale dovuta per lo stesso

esercizio in cui il credito si è formato.

Riprendendo quindi l'esempio, la Srl che, nel modello Unico 2015, ha optato per convertire in credito l'eccedenza Ace di 40mila euro, potrà scalare dal versamento Irap del 16 giugno 2015 un importo di 2.200 euro (pari ad un quinto del credito di 11mila euro).

Il credito di imposta si contabilizzerà in bilancio nello stesso esercizio in cui si è formato, avendo come contropartita la stessa voce in cui sono accolte le imposte sul reddito. Infatti, si tratta di una modalità di utilizzo di una deduzione Ires che, in caso di mancata conversione, avrebbe generato minori imposte correnti (in anni successivi), ovvero l'iscrizione (già nell'esercizio di rilevazione della eccedenza) di imposte differite attive. In termini fiscali, il credito d'imposta, essendo come detto generato da minori imposte indeducibili (Ires), non comporterà alcuna tassazione.

Investimenti detassati fino al 30 giugno

Ci sono ancora sei mesi per usufruire del credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali. L'incentivo introdotto dal Dl 91/2014, che prevede un bonus pari al 15% del costo di macchinari ed apparati della divisione 28 della Tabella Ateco in eccedenza rispetto alla media dei cinque anni precedenti, si limita agli acquisti effettuati entro il prossimo 30 giugno.

La prima applicazione dell'agevolazione (periodo 25 giugno 2014-31 dicembre 2014) ha riproposto i dubbi interpretativi sulla esatta classificazione dei beni nell'ambito delle voci agevolate, già presenti nella analoga detassazione del 2009, oltre a taluni ulteriori interrogativi generati dalla peculiarità della nuova disposizione.

In merito al primo punto, vanno ricordate le (limitate) aperture della circolare 44/E del 2009, secondo cui il richiamo alla divisione 28 può essere superato per quei beni di voci differenti, che sono utilizzati per il funzionamento di cespiti che sono invece compresi, purché si tratti di dotazioni ordinarie e indispensabili. Su quest'ultimo concetto (che permette ad esempio di agevolare computer e software acquistati per essere inseriti in un macchinario della divisione 28, quali elementi essenziali della macchina) sussistono peraltro numerosi dubbi, perché in diversi casi il bene "extra 28" è sì acquistato per essere associato al macchinario, ma non è sempre chiaro se si tratta o meno di accessorio ordinario e indispensabile. Ad esempio, secondo


Assonime (circolare 7/2010), non dovrebbero rilevare per l'incentivo gli acquisti di beni (come nastri trasportatori) che hanno mera funzione di collegamento tra diversi impianti della voce 28.

Un ulteriore interrogativo riguarda la soglia di 10mila euro al di sotto della quale gli acquisti non danno diritto al bonus. È da ritenere che debbano cumularsi, per il confronto con la soglia, tutti i beni non suscettibili di autonoma utilizzazione, cioè parti o componenti (ancorché acquistate singolarmente) per il cui impiego è necessario un collegamento tecnico e funzionale ad altri cespiti. Inoltre dovrebbero potersi cumulare anche quei beni che, pur se autonomamente impiegabili, costituiscono dotazione necessaria di macchinari complessi. Si pensi per esempio - richiamando il chiarimento fornito dalla circolare 44/E - ad un computer (e relativo software) di costo pari a 8mila euro, che occorre collegare a un macchinario a controllo elettronico (di costo pari a 90mila euro) per farlo operare correttamente. La detassazione spetterà per l'intero importo (98mila euro) anche se hardware e software hanno un valore sotto soglia.

La necessità, per ottenere il bonus, di superare la media dei cinque esercizi precedenti - media calcolata su base annuale - con investimenti realizzati (nell'uno o nell'altro esercizio agevolato) in un periodo di sei mesi o poco più, rende anomalo e penalizzante l'incentivo per chi ripartirà i piani di investimento sui due anni. Sul punto si auspica una apertura dell'Agenzia che consenta di percentualizzare il valore medio per renderlo omogeneo con i giorni di durata del periodo agevolato (ad esempio dimezzando per il calcolo del 2015, il valore medio del periodo 2010-2014), ma il precedente negativo della Tremonti-bis del 2001 fa ritenere improbabile un simile pronunciamento.

Patent box sui beni immateriali

La legge di stabilità introduce, per le imprese che utilizzano e sviluppano beni immateriali, una serie di agevo-



lazioni del tutto nuove per il nostro ordinamento, ma già ben sperimentate in altri Paesi europei. La norma viene modificata in più punti dal decreto legge approvato il 20 gennaio scorso dal Governo, in modo da amplificarne gli effetti agevolativi.

Si tratta del «Patent Box», che - in base alla legge 190/2014 - prevede in primo luogo la detassazione (sia per le imposte sui redditi che per l'Irap) del 50% del reddito derivante, direttamente o indirettamente, dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti, know how tutelabile, ovvero da marchi che siano funzionalmente equivalenti a brevetti. Il decreto approvato in Consiglio dei ministri ha cancellato questa limitazione, estendendo dunque il patent box a tutti i marchi compresi quelli meramente commerciali.

Se l'*intangible* è concesso in uso a terzi, il reddito detassabile si calcola sul canone (royalty) previsto dal contratto. In presenza, invece, di utilizzo diretto (società che producono e commercializzano beni o servizi realizzati sfruttando propri brevetti o altri beni immateriali), il reddito ascrivibile al bene immateriale, che può fruire della parziale esenzione, va determinato in un ruling con l'Amministrazione finanziaria. Ruling che dovrà essere attivato anche in caso di redditi tratti dalla concessione in uso ad altre società del gruppo. Il Dl rende quest'ultimo ruling (redditi intercompany) meramente facoltativo e non più obbligatorio.

L'agevolazione spetta solo su opzione irrevocabile e di durata pari a cinque esercizi. È necessario che i contribuenti interessati svolgano attività di ricerca e sviluppo (anche mediante affidamento a università o organismi equiparati) finalizzate alla produzione di beni immateriali. Anche questa disposizione viene modificata dal Dl, prevedendo che l'attività di ricerca, che è condizione di spettanza dell'agevolazione, può essere esternalizzata affidandola anche a società (e non solo a università o enti), purché non facenti parte dello stesso gruppo.

La quota di reddito tratta dall'uso dell'*intangible*, che può fruire della detassazione al 50% deve comunque determinarsi nel limite del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo per mantenere o accrescere il bene immateriale e i costi totali sostenuti per la produzione del bene. Questo vincolo, il cui esatto contenuto e ambito di applicazione dovrà essere individuato dalle norme di attuazione, è stato posto dal legislatore per legare l'agevolazione, come richiesto dall'Ocse, allo svolgimento di una effettiva attività sostanziale sui beni immateriali da parte del contribuente.

Il Dl approvato dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio prevede che l'importo da porre al numeratore può essere incrementato, fino al 30% del valore di base, delle spese sostenute per le attività di ricerca presso altre società del gruppo. In tal modo dovrebbe risultare più agevole portare il rapporto al 100%,

godendo appieno della agevolazione (detassazione del 50%).

Il secondo beneficio che deriva dall'esercizio della descritta opzione quinquennale consiste nella detassazione al 90% (sempre sia Ires sia Irap) delle plusvalenze realizzate attraverso la cessione dei beni immateriali. Lo sconto è condizionato al reinvestimento del corrispettivo della cessione (si ritiene si tratti del prezzo "lordo" e non della sola plusvalenza) entro il secondo esercizio successivo, in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali. Anche in questo caso, se la controparte dell'operazione è una società del gruppo, la detassazione è condizionata a un ruling con il fisco.

Le novità decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per il 2015 e il 2016, la percentuale di detassazione dei redditi è fissata rispettivamente al 30% e al 40% (in luogo del 50%).

Le regole per l'effettiva applicazione delle norme saranno dettate da un decreto interministeriale. Il provvedimento dovrà in particolare stabilire le modalità di calcolo del rapporto in base al quale si determinano i redditi agevolabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le slide



IRAP/1

ALIQUOTE

- Dall'esercizio 2014 vengono ripristinate le aliquote di imposta regionale vigenti prima del decreto 66/2014
- Imprese e professionisti utilizzeranno il 3,9% (o la diversa aliquota regionale) nel saldo di giugno 2015
- Restano validi e non sanzionabili gli acconti previdenziali calcolati con la aliquota del 3,5%

IRAP/2

COSTO DEL LAVORO

- Dal 2015, diventa interamente deducibile il costo del personale dipendente a tempo indeterminato
- Nessuna deduzione per dipendenti a tempo determinato, co.co.co o lavoratori assimilati ai dipendenti
- Il beneficio rispetto al 2014 si calcola applicando al costo attualmente in deducibile, una aliquota Irap ridotta per tener conto della deduzione dall'Ires che per questa parte verrà meno

IRAP/3

LA DEDUZIONE

- La deduzione integrale potrà essere considerata per ridurre gli acconti da versare a giugno e novembre di quest'anno con il metodo previsionale
- Per i produttori agricoli e le società agricole, la deduzione integrale si estende anche ai dipendenti a tempo determinato aventi certe caratteristiche
- La norma per gli agricoltori vale dal 2015 previa autorizzazione della Commissione europea

Le slide

IRAP/4

IL CREDITO D'IMPOSTA

- Per i contribuenti - piccoli o grandi - che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, scatta dal 2015 un credito di imposta pari al 10% dell'Irap
- Il credito si compensa nel modello F24 a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione Irap (si parte dal 1° gennaio 2016)
- Da chiarire il regime fiscale del credito e l'impatto sul calcolo della deduzione Irap da Ires

ACE

LA DEDUZIONE

- Cresce al 4% il coefficiente per il calcolo della deduzione Ace in Unico 2015
- Dal modello Unico 2015 è consentita la trasformazione in crediti di imposta delle eccedenze Ace inutilizzate per incapienza del reddito individuale o del consolidato
- Il credito si utilizza esclusivamente per il pagamento dell'Irap in cinque rate annuali

INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI


PER I MACCHINARI

- Scade il 30 giugno 2015 il bonus per gli investimenti previsto dal Dl 91/2014
- Non rilevano i beni di costo unitario inferiore a 10 mila euro
- Il credito di imposta è pari al 15% dell'eccedenza di investimenti rispetto alla media dei cinque anni precedenti
- L'utilizzo avviene nel modello F24 in tre quote a partire dal secondo anno successivo all'investimento

PATENT BOX

TASSAZIONE AGEVOLATA

- Nuovo regime per la tassazione agevolata dei redditi da beni immateriali applicabile su opzione quinquennale
- Detassazione pari al 50% (percentuale ridotta al 30% nel 2015 e al 40% nel 2016) del reddito derivante dall'uso di opere dell'ingegno, brevetti, know how, marchi funzionalmente equivalenti a brevetti
- In caso di utilizzo diretto, il reddito agevolabile si determina tramite ruling



Peso: 10-99%, 11-100%

Adempimento spontaneo. Il regime transitorio prevede la coesistenza dei due istituti

Ravvedimento e adesione vie alternative nel 2015

BENEDETTO SANTACROCE

Chi aderisce al Pvc paga meno sanzioni

Le strategie di contrasto all'evasione fiscale si trasformano, puntando sull'adempimento spontaneo (il cosiddetto *tax compliance*) agli obblighi tributari da parte dei contribuenti. Il loro coinvolgimento in maniera attiva già nella fase di predisposizione delle dichiarazioni tende a superare la tradizionale dicotomia tra il momento della presentazione e il successivo riscontro dei dati fiscalmente rilevanti.

Collaborazione più stretta con il Fisco

Muta così la prospettiva delle relazioni tra fisco e contribuente, introducendo un nuovo modello di collaborazione attraverso il potenziamento del rapporto di fiducia con forme di interlocuzione avanzata. Il contribuente rivestirà, infatti, un ruolo attivo già nella fase di controllo della conformità della propria dichiarazione, con gli elementi e le informazioni a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici, i dati saranno comunicati al contribuente il quale potrà così evitare errori, oppure omissioni, già nella fase di predisposizione della dichiarazione. Se già presentata, invece, potrà rimediare avvalendosi dell'istituto del ravvedimento, appositamente modificato.

La legge di stabilità del 2015 cambia, dunque, strategia e si affida direttamente ai contribuenti cercando di convincerli a correggere spontaneamente i propri errori. Per far questo, oltre a fornire al contribuente le informazioni a disposizione del fisco, la norma prevede l'ampliamento del periodo in cui il contribuente può correggere la sua posizione, anche mediante la pre-

sentazione di una dichiarazione integrativa, con la contestuale riduzione delle sanzioni applicabili in caso di regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento.

La nuova strategia sembra, attraverso una vera e propria rivoluzione copernicana, voler abbandonare la vecchia via del rafforzamento dei poteri di controllo del fisco per aprire a quella del dialogo e della collaborazione diretta. Si tratta, peraltro, delle medesime indicazioni contenute nella legge 23/2014, recante la delega fiscale: l'obiettivo è migliorare il rapporto di fiducia reciproca tra fisco e contribuente, innalzando il livello di adempimento spontaneo dei contribuenti.

La riforma dei rapporti con l'amministrazione

La prima attuazione di tali regole è contenuta nell'articolo 1 del Dlg 175 del 2014 (decreto semplificazioni), che disciplina la messa a disposizione già entro il prossimo 15 aprile 2015 della dichiarazione dei redditi precompilata (a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati). In parallelo, le novità introdotte dalla legge di stabilità 2015, si muovono verso la medesima direzione, anticipando al contribuente o al suo intermediario le informazioni a disposizione del fisco, su cui si fonderà il primo riscontro di quanto dichiarato. Gli elementi oggetto di comunicazione potranno riguardare ricavi o compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione, agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Gli elementi e le informazioni comunicati potranno essere utili al contribuente per una sua valutazione, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti. In questo modo l'interessato, a sua volta, potrà segnalare elementi, fatti e circostanze ignorati dall'amministrazione finanziaria. Con un

provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate saranno definite le modalità, anche telematiche, di messa a disposizione delle informazioni, le fonti informative, la tipologia di informazioni, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

Il nuovo istituto del ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento viene riformato nelle concrete modalità operative e nei termini. Le modifiche permettono al contribuente di effettuare, in qualsiasi momento, le opportune correzioni e versamenti delle somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili e graduate, in ragione della tempestività dell'intervento correttivo. Si potrà ricorrere al ravvedimento anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Per i tributi amministrati dalle Entrate, non sarà più preclusivo il fatto che la violazione sia già stata constatata oppure siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Inoltre, in caso di dichiarazione integrativa con contestuale ravvedimento oppure di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore quando non è prevista una dichiarazione periodica, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e quelli per l'accertamento decorrono dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa o dalla regolarizzazione spontanea, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.



La riduzione automatica delle sanzioni viene altresì rimodulata, così da premiare i ravvedimenti più prossimi alla data di maturazione dell'obbligo tributario. Allo stesso modo, con la previsione di un regime transitorio, sono abrogate le norme che disciplinano gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio e dell'adesione ai processi verbali di constatazione.

A differenza dei precedenti istituti deflativi, il ravvedimento operoso richiede il versamento integrale delle eventuali maggiori imposte dovute, oltre a sanzioni ed interessi in una unica soluzione, non essendo stata prevista alcuna possibilità di rateazione. Quindi in fase di scelta, durante il periodo transitorio di coesistenza con gli altri istituti, il pagamento integrale in luogo di quello frazionato potrà costituire un elemento da valutare. A ciò si aggiunge l'ulteriore limitazione al cumulo delle sanzioni nell'ipotesi del ravvedimento. In ogni caso, il nuovo istituto non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Tempi e modalità dettano le sanzioni

La vecchia disciplina del ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997) permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative irrogabili. Oltre al pagamento della sanzione ridotta, si deve procedere alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza (quando dovuti), nonché al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

L'istituto viene potenziato introducendo nuove tempistiche di adesione, rispetto a quelle che hanno da sempre garantito la riduzione delle sanzioni:

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine

per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista di-

chiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Le verifiche in corso sui tributi amministrati

Accanto a queste modalità "tradizionali" di ravvedimento, la legge di stabilità 2015 ne introduce di nuove delineando, inoltre, una disciplina specifica per i soli tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate. Infine, per questi ultimi, non sono più operative le preclusioni derivanti dall'avvenuta constatazione della violazione o dall'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia formale conoscenza. Tra i tributi amministrati dall'Agenzia sono compresi quelli diretti, l'Iva e tutte le imposte, diritti o entrate erariali. Restano esclusi, naturalmente, i tributi locali. L'Irap, invece, si ritiene che debba rientrare tra i tributi amministrati dalle Entrate, potenzialmente oggetto di transazione fiscale: con la circolare 40/E/2008, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto che dovesse essere inclusa anche l'Irap in quanto, pur dando luogo ad un gettito non erariale, risulta amministrata dall'Agenzia. Ciò anche in ragione delle convenzioni tra le diverse Regioni e le Entrate per la gestione dell'Irap sotto il profilo dei controlli e dell'eventuale contenzioso.

Più nel dettaglio per tutti i tributi, compresi quelli amministrati dall'agenzia delle Entrate, la nuova lettera a-bis) introduce la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo) avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione. Quando non è prevista dichiarazione periodica, la riduzione si applica se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore. Di conseguenza, ci si potrà avvalere del ravvedimento anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fiscale. Ravvedersi dopo la scadenza del termine di presentazione comporta la riduzione delle sanzioni ad 1/9 del minimo

La nuova normativa limita, invece, in maniera espressa, ai soli tributi amministrati dall'agenzia delle

► Continua a pag. 22

► Continuazione da pag. 21

Entrate le riduzioni fissate dalle nuove lettere b-bis) e b-ter) le quali prevedono, rispettivamente, la riduzione della sanzione come segue:

- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; se non è prevista dichiarazione periodica, se la regolarizzazione ha luogo entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre i predetti termini.

Con riguardo ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate dovrebbe invece operare - seppure in assenza di una espressa indicazione normativa - la successiva lettera b-quater) che dispone la riduzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione. Tale previsione dovrebbe applicarsi solamente ai tributi amministrati dalle Entrate in ragione del fatto che sono gli unici ai quali non si applica la preclusione dovuta alla constatazione della violazione.

Per questo tipo di imposte, infatti, l'unica condizione che preclude la possibilità di avvalersi del ravvedimento consiste nella notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni bonarie (di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973) emesse a seguito della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni da parte dell'amministrazione finanziaria.

I nuovi termini per regolarizzarsi

Le nuove norme, da una parte estendono il termine entro cui il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione integrando o rettificando la dichiarazione, e beneficiando di sanzioni ridotte, dall'altra



introducono nuovi termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento. Con la legge di stabilità 2015, infatti, viene introdotta una proroga ad hoc dei termini di controllo nelle ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998 e articolo 13 Dlgs 472/97) o, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore.

D'ora in poi decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione, i termini per l'emissione della cartella di pagamento relativi all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base ai controlli automatici (articolo 36 bis Dpr 600/73) e a quelli formali (articolo 36 ter Dpr 600/73) ed anche i termini per l'emissione dell'avviso di accertamento (ai sensi dell'articolo 43 del Dpr 600/73 e dell'articolo 54 del Dpr 633/72).

Allo stesso modo la norma prevede che i termini concernenti l'imposta di registro (articolo 76 del Dpr 131/86) ed i termini concernenti le imposte di successione e donazioni (articolo 27 del Dlgs 346/1990) decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Con queste premesse, la proroga dei termini non sembra particolarmente incentivante per il contribuente il quale, utilizzando l'istituto della dichiarazione integrativa a sfavore, si troverà non solo a versare maggiori imposte e sanzioni ma si potrebbe esporre anche al rischio concreto di una nuova verifica da parte del Fisco.

Depotenziati gli altri istituti deflattivi

Altro elemento di novità introdotto dalla legge di stabilità 2015 è l'abrogazione progressiva di alcuni degli attuali istituti deflattivi del contenzioso in concomitanza con la rimodulazione dell'istituto del ravvedimento operoso. In particolare sono stati eliminati gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti all'invito al contraddittorio (articolo 5 del Dlgs 218/97, dai commi da 1-bis ad 1-quinques relativi alle imposte sui redditi e all'Iva, e articolo 11, comma 1-bis ai fini delle imposte indirette diverse

dall'Iva) nonché l'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione (articolo 5-bis del Dlgs 218/97) e la riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza all'avviso di accertamento non preceduto da Pvc e da invito al contraddittorio. Si tratta di istituti che progressivamente scompariranno e che oggi consentono la riduzione delle sanzioni ad un sesto.

Il regime transitorio delle nuove regole

È stato altresì previsto un regime transitorio che sembrerebbe rispondere alla logica di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla fase dell'accertamento non immediatamente, ma dopo un congruo lasso di tempo (pari a circa un anno). Al contrario sono immediate le norme che consentono al contribuente di ravvedersi autonomamente, con l'ausilio dell'agenzia delle Entrate.

Infatti, per quanto riguarda l'entrata in vigore delle nuove norme relative alla disciplina del ravvedimento operoso, il provvedimento non dice nulla e non pone alcun limite con riguardo alle violazioni che potranno usufruire della normativa più favorevole. Di conseguenza le novità dovranno essere considerate operative fin dal 1° gennaio 2015.

Dall'altro lato, invece, è stato previsto che le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis) a 1-quinques), 11, comma 1-bis) e 5 bis del Dlgs 218/97 continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio e ai Pvc in materia di imposte sui redditi, Iva e altre imposte indirette, qualora fossero stati notificati entro il 31 dicembre 2015. L'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede di acquiescenza, infine, si applica agli atti definibili notificati dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il contribuente può scegliere tra diverse opzioni

Alla luce delle disposizioni analizzate, è pertanto necessario che il contribuente proceda ad una attenta valutazione delle scelte di cui potrà avvalersi, in particolar modo durante l'anno di transizione. Infatti, per il 2015 è prevista l'entrata in vigore della nuova disciplina del ravvedimento operoso, mentre resterebbero in vigore ancora gli istituti deflattivi esaminati. L'abrogazione viene differita di un anno lasciando, di conseguenza, un ampio ventaglio di possibilità al contribuente per poter far pace con il Fisco.

Il nuovo istituto del ravvedimento operoso, infatti, è applicabile a tutte le violazioni, anche a quelle pregresse, che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state contestate dall'ufficio ma non siano ancora interessate da atti accertativi, liquidatorio da cartelle di pagamento emesse (ai sensi degli articoli 36 bis e ter del Dpr 600/73). Il riferimento alle violazioni pregresse deriva dall'applicazione del principio del *favor rei* disciplinato dall'articolo 3 del Dlgs 472/97. Anche in passato l'Agenzia aveva confermato lo stesso principio con la circolare 180/E del 1998, che aveva permesso di regolarizzare con l'istituto disciplinato dall'articolo 13 Dlgs 472/97 anche le violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore.

Di conseguenza, se un contribuente ha già ricevuto un Pvc o ne ricevesse notifica durante il 2015 potrà decidere se regolarizzare la propria posizione con l'utilizzo dell'istituto dell'adesione (articolo 5-bis, Dlgs 218/97), usufruire del nuovo ravvedimento operoso, attendere l'emissione dell'atto accertativo per poi procedere con l'istituto dell'accertamento con adesione oppure andare direttamente in contenzioso. Il tutto, ovviamente, per le sole annualità oggetto di constatazione e per le quali non abbia ricevuto in passato altri avvisi di accertamento.

Sarà necessario, dunque, analizzare le strutture dei singoli istituti per valutare, di volta in volta, quale sia la scelta più conveniente. In primo luogo si deve partire dall'aspetto sanzionatorio, considerando che l'adesione al Pvc permette una riduzione delle sanzioni ad 1/6 mentre l'utilizzo del nuovo ravvedimento, successivamente alla notifica di un Pvc, è meno premiante (riduzione delle sanzioni ad 1/5 del minimo). Infine, l'accertamento con adesione garantisce una riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo.

Sanzioni e differenze nelle procedure applicative

Altro aspetto rilevante da considerare è la modalità di pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli in-



teressi dovuti: l'adesione al Pvc e all'avviso di accertamento permettono al contribuente di utilizzare un sistema di versamento rateale (8 rate trimestrali per i debiti entro i 50mila euro e 12 rate trimestrali per i debiti superiori) mentre le somme derivanti da ravvedimento operoso devono essere oggetto di un unico versamento complessivo.

Sotto un diverso aspetto invece è necessario sottolineare che il nuovo ravvedimento operoso lascia al contribuente una maggiore libertà in relazione agli elementi che il contribuente decide di sanare. L'adesione al Pvc, infatti, obbliga il contribuente a dover accettare tutte le contestazioni contenute nel verbale e l'adesione all'avviso di accertamento può essere utilizzata solo nel momento in cui si decide di chiudere tutto l'atto notificato. Al contrario, il nuovo istituto permette al contribuente di decidere in piena autonomia quali elementi sanare e quali lasciare. In questo caso, pertanto, la dichiarazione integrativa potrà riguardare solo alcune delle contestazioni eccepite dal Fisco, che il contribuente ritiene condivisibili, lasciando i restanti rilievi ad un autonomo avviso di accertamento da contestare e discutere, successivamente, in contenzioso.

Resta critica, però, l'impossibilità di beneficiare in sede di ravvedimento dell'istituto del cumulo giuridico (articolo 12, Dlgs 472/97). Il beneficio, invece, è applicabile in caso di adesione al Pvc o all'atto accertativo e permette spesso una ri-

duzione rilevante delle sanzioni.

L'estinzione dei reati e le criticità della norma

Ad oggi, inoltre, il pagamento del debito tributario costituisce esclusivamente una circostanza attenuante ma non estintiva del reato. Salvo modifiche allo schema di decreto sull'abuso del diritto approvato dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre 2014, attualmente in corso di perfezionamento, verrà introdotta l'estinzione di alcuni reati in presenza del pagamento dei debiti fiscali anche con l'utilizzo delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento. Di conseguenza, potrebbe essere utilizzato anche il nuovo istituto del ravvedimento operoso per estinguere i reati di omessa e infedele dichiarazione (articoli 4 e 5, legge 74/2000) o di omesso versamento ritenute o Iva (articoli 10-bis e 10-ter, legge 74/2000).

Le maggiori perplessità derivano dal fatto che i precedenti istituti deflattivi del contenzioso (in particolare l'accertamento con adesione) producono l'ulteriore effetto della "cristallizzazione" della pretesa impositiva almeno in relazione agli elementi oggetto di adesione sui quali, salvo ipotesi particolari, l'ufficio non può tornare con ulteriori controlli. Questo beneficio, invece, non è riconosciuto con l'adempimento spontaneo tramite ravvedimento operoso che, anzi, permette al fisco di usufruire di nuovi termini

per procedere all'accertamento nei limiti degli elementi oggetto di ravvedimento.

Emergono, pertanto, delle criticità legate al fatto che non sia stato adeguatamente specificato quali siano gli esatti confini degli elementi «oggetto di integrazione» sui quali ricominciano a decorrere i termini per l'accertamento. Il rischio concreto è che la proroga del termine di rettifica a favore delle Entrate si trasformi in determinati casi (si pensi al ravvedimento operoso effettuato a seguito di un processo verbale di constatazione) in una vera e propria proroga generale del potere di accertamento. Ancor di più se tale previsione viene letta in combinato con l'altra disposizione introdotta con la legge di stabilità, secondo cui il pagamento e la regolarizzazione effettuata utilizzando gli istituti della dichiarazione integrativa e del ravvedimento operoso non precludono la possibilità di iniziare o proseguire accessi, ispezioni, verifiche, altre attività di controllo o accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le slide

LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO

DIALOGO TRA FISCO E CONTRIBUENTI

Gli obiettivi

- Contribuenti spinti a correggere spontaneamente i propri errori
- Il contribuente potrà adeguarsi in sede di dichiarazione o, se già presentata, utilizzo del ravvedimento operoso
- Cambiano le modalità, anche telematiche, di messa a disposizione delle fonti informative, tipologia di informazioni, livelli di assistenza e rimedi in un'ottica di maggiore collaborazione

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

IL NUOVO ISTITUTO

Cosa cambia dal 1° gennaio

- È possibile optare per il ravvedimento finché restano aperti i termini di accertamento salva la notifica di atti che lo precludono
- Possibile ravvedersi anche in caso di violazione già constatata oppure se sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche
- È precluso il ravvedimento solo a seguito di notifica di atti di liquidazione e di accertamento e di comunicazioni bonarie

GLI EFFETTI DELL'INTEGRATIVA

PROROGA DEI TERMINI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

La dichiarazione integrativa proroga i termini per l'emissione della cartella relativa ai controlli automatici e formali

LA PROROGA DEI TERMINI PER GLI AVVISI D'ACCERTAMENTO

La presentazione della dichiarazione integrativa proroga i termini per emissione dell'avviso di accertamento

LE SANZIONI RIDOTTE / 1

PER TUTTI I TRIBUTI

- Entro 30 gg. da omesso versamento - **1/10**
- Entro 90 gg. da violazione o da termine di presentazione della dichiarazione - **1/9**
- Oltre 90 gg. ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione - **1/8**
- Entro 90 gg. da termine di presentazione della dichiarazione in caso di omessa dichiarazione - **1/10**

Le slide



LE SANZIONI RIDOTTE / 2

PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA

- Entro 2 anni da violazione o entro termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui commessa la violazione - **1/7**
- Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui commessa la violazione - **1/6**
- Dopo la notifica di un Pvc - **1/5**

LA FASE TRANSITORIA

DAL 1° GENNAIO 2015

Si applicano le nuove regole sul ravvedimento operoso, anche alle violazioni pregresse

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2015

Convivono il ravvedimento operoso e l'adesione al Pvc e gli inviti al contraddittorio (notificati entro fine anno)

LE OPZIONI DEL CONTRIBUENTE

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2015

Durante la fase transitoria il contribuente deve valutare i seguenti elementi:

- Riduzione sanzioni
- Utilizzo rateazione
- Effetti cumulo giuridico
- Effetti sugli illeciti penali
- Nuova decorrenza termini accertamento e controlli
- Rigidità o flessibilità dei singoli istituti in relazione ai rilievi del fisco



Peso: 21-98%,22-100%



LA QUESTIONE TRIBUTARIA

Formazione e confronto per un fisco meno ostile

di **Salvatore Padula**

La riforma può attendere. A quasi 300 giorni dall'entrata in vigore della delega per «un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita», il fisco sembra ancora ben lontano dall'aver imboccato la strada indicata proprio dal titolo della legge n. 23 dell'11 marzo scorso. Il bilancio delle cose fatte è abbastanza desolante: se si esclude l'avvio della riforma del Catasto, al traguardo sono giunti il Dlgs sulle semplificazioni e le norme (inserite nella

legge di Stabilità 2015) sul ravvedimento e sul regime forfettario per i piccoli contribuenti. Decisamente poco. Il governo si è impegnato ad approvare un pacchetto di provvedimenti attuativi il 20 febbraio prossimo (inclusi quelli su abuso e sanzioni bloccati all'inizio dell'anno) ma a quel punto mancherà solo un mese alla scadenza della delega.

Naturalmente, come testimonia il ricco programma di Telefisco, anche senza l'impatto della delega, il 2014 è stato un anno di importanti novità fiscali, dall'Iva al rientro dei capitali, passando per le norme arrivate pro-

prio con la legge di Stabilità.

Telefisco riparte da qui. Confermandosi come momento fondamentale di formazione professionale e di confronto con l'amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 10%

NEL DIALOGO TRA ROMA E BRUXELLES

Più flessibilità per più domanda

Una proposta per attivare i moltiplicatori giusti della ripresa italiana

di **PierGiorgio Gawronski**
e **Giorgio La Malfa**

L'economia globale nel 2015 si annuncia carica di contrasti. Se da un lato la bassa inflazione in Europa e Asia deprime gli investimenti, dall'altro il calo del prezzo del petrolio e il buon andamento dell'economia americana inducono il Fondo monetario a prevedere una crescita del 3,5%. Per l'Italia, che è uno dei dieci maggiori importatori di prodotti petroliferi, l'effetto congiunto del calo del petrolio e del deprezzamento dell'euro dovrebbe consentire una piccola ripresa congiunturale. Le previsioni vanno da uno 0% di Moody's allo 0,2% dell'Ocse, lo 0,4% di Fmi e Bankitalia, lo 0,5% dell'ISTAT, lo 0,6% del governo. Noi riteniamo che si possa raggiungere lo 0,8% e anche qualcosa di più. A condizione che la crisi finanziaria della Grecia non contagi altri paesi: in tal caso la declinante solidarietà europea della Germania - che insiste nel suo atteggiamento mercantilistico, ostacola i tentativi di Draghi di fermare la deflazione, e si oppone alle OMT - potrebbe alimentare un circolo vizioso di portata imprevedibile fra politica e finanza.

Quali sono le implicazioni di queste previsioni per la politica economica? Finora, i governi italiani che si sono succeduti dal 2011 - il governo Monti, il Governo Letta e il Governo Renzi - hanno accettato di adeguarsi sostanzialmente, pur con diverse sfumature di linguaggio, alla richiesta delle autorità europee di dare priorità al risanamento dei conti pubblici e alle misure di flessibilizzazione dell'offerta dei fattori produttivi, a cominciare dal lavoro. In linea con questa impostazione *supply side*, essi hanno ripetutamente annunciato in documenti ufficiali la fine imminente della crisi economica e l'inizio della ripresa.

In precedenti articoli su questo giornale, avevamo criticato duramente l'impostazione europea e la remissività italiana. Avevamo scritto che le manovre restrittive di finanza pubblica erano basate su una

erronea sottovalutazione dei valori dei moltiplicatori e dei loro effetti deflazionistici. Aggiungevamo che rendere flessibile l'offerta in presenza di una crisi della domanda voleva dire aggravare ulteriormente la depressione. Concludevamo che le previsioni di un'imminente uscita dal tunnel della crisi erano infondate.

L'atteso miglioramento congiunturale nel 2015 non muta in alcun modo la nostra analisi e le proposte conseguenti. Lo "sconto petrolifero" dev'essere speso affinché possa essere benefico. In caso contrario esso può rivelarsi un boomerang deflattivo che la Bce - in ritardo di almeno due anni - non è ormai più in grado di fermare. In ogni caso, l'unico modo nel quale in Italia può determinarsi una riduzione della disoccupazione e, sul piano finanziario, un'inversione di tendenza nell'andamento del rapporto debito/Pil, è riuscire a ottenere per qualche anno tassi di crescita dell'ordine del 3% in termini reali. Ciò ridurrebbe i debiti privati (e i timori dei creditori di non vedersi rimborsati) e farebbe ripartire i consumi. Ma occorre un'iniezione di domanda pubblica studiata in modo da assicurare un valore elevato dei moltiplicatori. La manovra sarebbe più efficace se prendesse di mira le aspettative garantendo che il Governo è deciso a fare *whatever it takes* per rilanciare l'economia.

Nella tabella qui in pagina abbiamo ipotizzato un aumento del deficit di 20 miliardi di euro nel 2015, e calcolato gli effetti che esso potrebbe avere - *rebus sic stantibus* - sul reddito e sul rapporto debito/Pil (effetti raggruppati nel 2016 per comodità di esposizione). Riteniamo che, scegliendo accuratamente le destinazioni di quest'immissione aggiuntiva di domanda, si possano avere valori dei moltiplicatori compresi fra 1,5 e 2; addirittura 2,5 se tutta l'Europa partecipasse alla manovra (quando vedremo una proposta italiana per un *external compact*?). Ci confortano gli ultimi dati dell'Ocse sull'output gap italiano, stimato al 6% del Pil, e sul surplus strutturale del bilancio, sti-

Peso: 25%

mato al 4% del Pil! In questa situazione di forte disponibilità di fattori produttivi non è più vero, come sostiene Alessandro De Nicola su Repubblica, che «i soldi che vengono spesi per un aeroporto pubblico sono sottratti all'investimento o al consumo privato». I soldi disponibili sono talmente tanti – grazie anche alle banche centrali – da spingere i tassi d'interesse a livelli negativi; e sono talmente poco utilizzati che l'economia è in deflazione. Perciò i moltiplicatori sono alti: perché la spesa pubblica non “spiazza” la spesa privata, ma è aggiuntiva. Eppure, anche immaginando un valore del moltiplicatore pari a 0,8 (prima colonna), questa politica avrebbe un effetto positivo significativo già nel breve-medio termine sul rapporto debito/Pil.

Una delle obiezioni che venivano opposte a questa nostra impostazione era che essa, comportando maggiori importazioni, avrebbe messo in crisi la bilancia commerciale italiana. I risparmi sulla bolletta petrolifera e la svalutazione dell'euro fanno venire meno questo timore: a politiche vigenti il saldo commerciale del 2015 sarà positivo per oltre il 2% del Pil. Il vero ostacolo è costituito dalla lettera dei Trattati europei, dal Patto di stabilità e dai suoi aggravamenti più recenti. Noi pensiamo che il Governo italiano dovrebbe sottoporre alle autorità europee questi calcoli, spiegare perché questa è la sola via attraverso la quale l'Italia può compiere un percorso

virtuoso in tema di incidenza del debito pubblico, e rivendicare che la nostra ripresa rappresenterebbe un vero contributo alla stabilità dell'euro.

Ipotesi di manovra espansiva

Gli effetti entro due anni

SITUAZIONE INIZIALE				
1	Debito pubblico (mld)	-2.170	-2.170	-2.170
2	Pil 2014 (mld)	1.600	1.600	1.600
3	Debito/Pil (%)	135,63	135,63	135,63
4	Manovra: spesa pubblica addizionale (mld, segno -)	-20	-20	-20
5	Moltiplicatore (due ipotesi)	0,8	1,6	2
6	Tasso interesse annuale	2%	2%	2%
7	Tempo necessario per effetti della manovra (anni)	2	2	2
8	Spesa interessi biennale sui fondi investiti (mld)	-0,8	-0,8	-0,8
RISULTATI DOPO DUE ANNI				
9	Pil addizionali (mld) (4) *(5)	16	32	40
	Variazione Pil %	1	2	2,5
10	entrate fiscali addizionali (mld) - (9)*0,375	6	12	15
11	Deficit cumulato addizionale = Nuovo debito (mld) (4)+(8)+(10)	-14,8	-8,8	-5,8
12	Debito / Pil % $100 * ((1)+(11)) / ((2)+(9))$	135,2	133,5	132,67
	Deficit/Pil 2014	-3%	-3%	-3%
	Deficit/Pil 2015	4%	4%	4%
	Deficit/Pil 2016	-2,6%	-2,2%	-2,0%

Note: elaborazione Gawronski-La Malfa



Peso: 25%